IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. XI - Novembre 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. dei Sacramenti.** Istruzione circa le cautele da osservarsi nel consacrare, distribuire e conservare la SS. Eucaristia, p. 321. — La nuova edizione dell'*Indice dei libri proibiti*, p. 330. — **STUDI.** Il progetto del nuovo Codice penale italiano in confronto col libro V del Codice di diritto canonico (*continua*), p. 334. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA CIVILE-ECCLESIASTICA.** I. Circolare su le disposizioni del Concordato in materia di tasse e imposte, p. 343. II. Convenzione tra lo Stato della Città Vaticana e il Governo italiano circa i servizi telegrafonici, p. 346. III. Dall'Ordinanza del Governatore dello Stato della Città del Vaticano pubblicata il 23 novembre 1929, p. 349. IV. Convenzione circa gli autoveicoli, p. 351. — **QUESITI MINORI** (n. 11-14), p. 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

A tutti gli Ordinari circa le cautele da osservarsi nel consacrare, distribuire e conservare la SS. Eucaristia [*A. A. S.*, XXI, pag. 631].

Istruzione. – Dominus Salvator Noster pignus admirabile praesidiumque maximum pro salute hominum reliquit, augustissimum Eucharistiae Sacramentum instituens, eisque, ut ad Ipsum accederent praecepit illis verbis: « Amen, amen, dico vobis: nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem non habebitis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo die » (Ioan., VI, 54, 55).

Hinc est quod sancta Mater Ecclesia semper sollicita fuit fideles cohortari, ut caelesti hoc pane frequenter vescerentur, instar priorum christifidelium, qui, « erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum et communicatione fractionis panis et orationibus » (*Act.*, II, 42): atque ad hunc finem Sacra Congregatio Tridentinis interpretandis legibus praeposita, die 20 Decembris anni 1905 Decretum edidit « De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione », exordiens his verbis *Sacra Tridentina Synodus*, cui Decretum accessit die 8 Augusti 1910, ita incipiens *Quam singulari* H. S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, « De aetate admittendorum ad primam Communionem eucharisticam ». Incitamenta etiam non levia ad hunc salutarem usum fovendum praebuere eucharistici Conventus, a s. m. Leone XIII primitus constituti, quos undique solemni ritu concelebratos, mirum in modum et excitasse in populis fidem, atque fovisse pietatem compertum habemus.

Interea Ecclesia omne semper studium adhibuit, ne abusus in confectione, susceptione et asservatione tanti Sacramenti irreperent. Quapropter haec Sacra Congregatio disciplinae Sacramentorum praeposita, cum in suo officio explendo compererit, ad hanc rem quod attinet,

nonnulla haberi corrigenda, vel in usum esse revocandas leges aut praescriptiones latas, quae sequuntur decernere, seu edicere et declarare statuit, *primo* quoad cautelas servandas in paranda materia Sacramenti Eucharistici; *secundo* in Eiusdem susceptione seu administratione; *tertio* in Eodem asservando ultimo triduo maioris hebdomadae.

I. Cum enim idem Sacramentum, praeter formam, constet materia, oportet ut haec religiosissime in sua substantia servetur. Materia autem, quae ex divina institutione, verborum consecrationis vi, ad divinum Sacrificium et Sacramentum Eucharisticum conficiendum inservit, duplex est, scilicet panis et vinum. De materiae substantia edicit Codex I. C. can. 815, §1: «Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis »; § 2: « Vinum debet esse naturale de genimine vitis, et non corruptum ». Ideo consequitur panem ex alia substantia conflatum, vel illum cui tanta sit admixta quantitas a tritico diversa, ut iuxta communem aestimationem, tritici panem esse dici nequeat, materiam validam pro conficiendo Sacrificio et Sacramento Eucharistico haud constituere.

Item uti valida materia haberi nequit vinum, seu potius liquor, qui sit ex pomis aliisque fructibus eductus, vel chimicae artis ope elaboratus, quamvis vini colorem, eiusque quodammodo elementa continere edicatur, vel illud vinum, cui aqua maiore vel pari quantitate sit permixta. Imo uti dubia reputanda erit materia, nec proinde adhibenda, si, licet non maiore aut pari quantitate quaecumque alia substantia tritico aut vino commisceatur, *notabilis* tamen quantitas aliena sit ipsi admixta; nefas siquidem est tantum Sacramentum nullitatis periculo obiicere. Ad hunc finem convenit ut eiusmodi materiam parantes, ea pernoscant, quae Suprema Sacra Congregatio S. Officii decrevit die 4 Maii 1887, die 30 Iulii 1890, die 15 Aprilis 1891, die 25 Iunii 1891, et die 4 Augusti 1896. Quae pressius ad rem nostram faciunt, referre praestat: « Episc. Carcassonen. eidem S. C. duo remedia proposuit, sive cum vineae abundantibus aquis inundantur, sive cum vinum ipsum transfertur, adeo ut debilitetur, vel facile corrumpatur: 1° Ut vino naturali addatur parva quantitas *d'eau-de-vie* ab ipsis proprietariis diligenter cum vino vero praeparatae (v. g. 15 vel 20 pro centum), et sic corruptionis periculum evitaretur; 2° Ut ebulliatur vinum usque ad 65 altitudinis gradus; tunc enim refrigeratum, minuitur quidem quantum ad quantitatem, sed ab omni corruptionis periculo praeservatur. Et quaerebat utrum haec remedia licita essent in vino pro sacrificio Missae, et quodnam praeferendum. S. C. feria IV, die 4 Maii 1887 reposuit: " Adhibeatur vinum ebullitum " » (*Collectanea S. C. de Prop. Fide*, n. 1672, edit. anni 1907).

Pariter « Vicarius Apostolicus Tche-li in Sinis retulit: " Cum difficile sit meracum emere vinum in Europa, et difficilius adhuc illud pretio

haud modico comparatum in Sinas transvehere, quin in via fraude adulteretur, iam abhinc pluribus annis tutius, necnon facilius missionariis huius vicariatus visum est, vinum pro Missae sacrificio in hac ipsa regione confici. Uvae vero, quas in septentrionalibus partibus reperire est, sacchari quantitatem nimis exiguam continent; ex quo fit ut vinum ex his ad sacrificium Missae expressum, alcoolis portionem infimam tantum habeat, et propterea vix incorruptum asservari possit, attentis praesertim diuturnis intensisque aestivi temporis ardoribus, corruptioni quam maxime faventibus. Tollitur incommodum, obtineturque vinum tuto servabile, necnon oculis, gestui, olfactuique haud ingratum, si centum libris uvarum mox contusarum addantur decem librae *sacchari ex canna* (idest ex planta graminea, botanice *saccharum officinale*, gallice vulgo *canne à sucre* nuncupata), haecque massa deinde more solito fermentetur. Quae cum deferbuerit, ex centum libris massae (novem sacchari libras iuxta exposita continentibus) obtinentur sexaginta septem vini librae, quae, ut ex calculo chimico coniicere licet, practice ad summum quatuor libras cum dimidia (idest circiter quintam decimam ponderis totalis partem) alcoolis ex saccharo geniti continent. Aliis verbis, supradicta operatione obtinetur vinum ex vite verum, cuius centum partes sex vel septem alcoolis heterogenei, seu non ex vite producti admixtas habent... Nunc autem, aliquo exsurgente dubio, quaeritur: 1° An haec praxis ad obtinendum vinum pro Missae sacrificio tuta sit; 2° An valida; 3° Quid si huiusmodi vinum adhibitum fuerit in Missis ex iustitia ". S. C. reposuit die 25 Iunii 1891: " Vino pro sacrosancto Missae sacrificio, addendum potius esse spiritum, seu alcool, *qui extractus fuerit ex genimine vitis*, et cuius quantitas una cum ea, quam vinum de quo agitur naturaliter continet, haud excedat proportionem duodecim pro centum. Huiusmodi vero admixtio fiat, quando fermentatio, sic dicta tumultuosa, defervescere incoeperit, et ad mentem ". Mens est, si missionarii nequeant per se ipsos obtinere spiritum vini ex vino regionis, vino vel vinis regionis addant uvas passas, et faciant omnia simul fermentare ».

Si panis itaque vel vinum corrumpatur, vel alio modo substantialiter immutetur, pronum est substantias ex corruptis vel immutatis iisdem speciebus derivantes, haud amplius materiam aptam ad Eucharistiam conficiendam constituere posse. Hanc ob causam cavendum etiam ne vinum, quod pro Missae Sacrificio paratur, diutius in lagena seu amphora maneat, adeo ut facile acescat, neve aliquantulum aquae, furtim eodem hausto, reliquo immisceatur.

Prolatis a legitimo ministro consecrationis verbis, ac valida adhibita materia, iam Christus Dominus sub utraque specie totus habetur, et quidem sub singulis cuiusque speciei partibus, prout Concilium Florentinum in condito pro Armenis Decreto declaravit, confirmavitque

sacra Tridentina Synodus (Sess. 13, can. 3); et iam pulchre Angelicus Doctor his verbis expresserat « memento tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur ». Hinc est quod rubricae Missalis romani sacerdoti litanti praecipiunt, ut, quoties aliquod hostiae fragmentum super corporale vel patenam forte decidat, vel digitis sit applicitum, diligenter illud colligat, etsi mininum etiam foret. Unde nil mirum quod ex veteribus legibus graves in sacerdotem constitutae fuerint poenae, si eius negligentia gutta aliqua Dominicis Sanguinis excidisset.

Eapropter iam patet quanta ad tantum rite conficiendum Sacramentum impendi a sacerdotibus cura debeat, ut utraque materia, panis scilicet et vinum, omnimoda securitate comparetur, his praesertim temporibus, quibus inexplebilis lucri cupiditas plures proterve suadet, non pauca adulterare, quae, quin ipsi corpori alendo inserviant, in perniciem potius eiusdem vertunt. Siquidem chimicae scientiae ope multa efformantur, germanam praeseferentia rerum speciem, substantia vero naturali destituta, vel aliquam substantiam fraudulenter alteri subrogando, quin facile fraus, etiam analysi adhibita, saepe detegi possit.

Iamvero ut quis certior exstet de vera panis vinique materia, quae ad tantum Sacramentum conficiendum omnino requiritur, potius profecto erit, nisi utramque sacerdos apud se habeat domi confectam, eam ab illis comparare, qui, optime de iis experti, triticum ipsum conterant, sive vinum ex vitis fructu exprimant; et qui, omni suspicione maiores, tuto fidem facere possint, sese, quacumque fraude remota, vere hostias ex tritico solummodo confecisse, et vinum tantum ex vitis fructu, seu genimine expressisse.

II. In administratione Eucharistici Sacramenti non minor adhibenda sedulitas, ne consecratarum hostiarum fragmenta pereant cum in qualibet ipsarum integrum Christi corpus adsit. Itaque curandum maxime ne fragmenta ab hostiis facile separentur decidantque in humum ubi, horribile dictu! sordibus permixta, pedibus proculcantur.

Ad haec igitur praecavenda postulat necessitas ut hostiae apte etiam conficiantur, et quidem ab iis, qui non solum honestate praestent, sed etiam ipsis conficiendis sint experti, idoneisque instrumentis instructi. Hinc est quod quibusdam in locis, cum munus hostias parandi vinumque pro Sacramento conficiendi, laudabili consilio, religiosis utriusque sexus sodalibus commissum fuerit, res prospere cessit.

Quod autem in Missalis rubrica sacerdoti altare petituro praecipitur, videlicet ut in apparando calice, fragmenta, si quae hostiam circumstent, caute amoveat, id ipsum peragere expediens erit, antequam particulae, quae communicandis Christi fidelibus inserviunt, in pyxidem ab eo, ad quem spectat, collocentur; atque hunc in finem prudens erit easdem

particulas non acervatim in pyxidem iniicere, sed singulas in eadem apte disponere.

Quo facilius sacerdos ex corporali fragmenta colligat, oportebit ut hoc frustulis careat, quae ex accensis super altare cereis excidere saepe solent, cum, istis permixta, aliquando haud facile discriminari queant. Studendum itaque, ut idem corporale, sanctissimum Christi corpus excepturum, candidum iugiter servetur, et quaevis ab eo macula absit; itemque munda sint oportet sacrae mensae mantilia, palla, atque linteolum, quod ad detergendum calicem adhibetur.

Ne autem fragmenta in humum decidant quoties sacerdos Christi Corpus fidelibus praebet, sive ipsa directe, sive ex distenta mappa prolabantur, prudentissime dimidio fere praeterito saeculo mos fuit inductus, parva utendi patina, ex metallo confecta, subter eorum mentum apponenda. Facilius siquidem ac tutius, quam super protensa mappa, eadem fragmenta in illa sistunt, faciliusque pariter a sacerdote cerni colligique possunt. Et ipsa sacra Congregatio, tuendis praeposita Ritibus Ecclesiae, cum super hoc, die 16 Martii 1876 percontata fuisset, nullum contrarium emittens iudicium, respondit: « non esse interloquendum », unde idem mos pluribus in regionibus vigere coepit, et late se diffudit.

Alia causa dispergendis Eucharistici Sacramenti fragmentis, facile haberi potest, cum, peculiari aliqua circumstantia, sive ex Apost. Sedis indulto, sive facta locorum Ordinariis facultate ex iure id permittendi, sub dio Missa celebratur, flantibus interdum ventis. Ad praecavendam fragmentorum dispersionem, curandum erit quod altare, ubi Missa erit litanda, tribus e lateribus, tabulis tegatur; vel tentorium adsit super altare obductum, et ad tria eius latera descendens in formam aediculae, quo ipsum altare a ventis protegatur, vel alia ratione id fiat, consentanea cum reverentia tanto mysterio debita.

III. Quoad asservationem Sacramenti Eucharistici ultimo triduo maioris hebdomadae: hoc adservatur ad Missam Praesanctificatorum celebrandam, et ad Communionem infirmis dandam.

a) S. Hostia pro Missa Praesanctificatorum, adservanda est in sacello intra ecclesiam, quo pulchrius fieri poterit, ornato luminibus, velis, non nigris tamen aut lugubribus, et floribus, sine reliquiis aut imaginibus sanctorum vel Beatissimae Virginis et S. Ioannis Evangelistae, remotisque statuis scenas Passionis repraesentatibus.

Capsula autem seu arca, ubi calix cum S. Hostia est reponendus, ita sit confecta, ut calix adorantibus nullimode pateat, et obseretur clave; super ostiolo capsulae, sigilla apponi non licet. Id statuitur Rubricis Missalis Romani et decretis S. C. Rituum.

Ex S. Rituum Congregationis decreto n. 3939, « Romana » haec habentur: « Utrum liceat ad exornandum praedictum altare (sepulcri)

adhibere statuas aut picturas, nempe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Magdalenae et militum custodum, aliasque huiusmodi? » Resp. « Negative. Poterunt tamen Episcopi, ubi antiqua consuetudo vigeat, huiusmodi repraesentationes tolerare: caveant autem ne novae consuetudines hac in re introducantur » (15 Decembris 1896).

Et n. 2873, « Narnien. »: « Cuinam tradenda sit clavis ostioli supradicti? (Arcae in qua asservatur SS. Sacramentum Feria V in Coena Domini) ». Resp. « Iuxta alia decreta, Canonico vel Sacerdoti in crastinum celebraturo » (7 Decembris 1844). Cui decreto consonant decreta sub numero 635, 813, 912, 2335, 2830, 2833, 2904 et 579.

b) Pro Communione infirmis danda, in ecclesiis parochialibus, aliisque, a quibus accipi solet Sanctissima Eucharistia, servandae sunt aliquae particulae consecratae in pyxide, circa cuius repositionem haec serventur. Iuxta mentem Rubricarum ista extra Ecclesiam esset reponenda, sc. prope Sacristiam, in loco opportuno et apto ubi congrua cum reverentia adservandum erit Sacramentum, non tamen fidelium adorationi expositum, sed tantum communionem infirmis ministrandi causa custoditum. Huiusmodi locus opportunus et aptus est cappella, seu sacellum prope ecclesiam, vel ipsum sacrarium, aut aliquod parvum conclave sacrarii tutum et decens; aut etiam locus decens in parochiali domo, a domesticis et profanis usibus seiunctus, et a quocumque irreverentiae periculo remotus. Ibi parandum est tabernaculum clave obserandum, lampade coram eodem iugiter ardente, et repositio ipsa Feria V facienda est.

Ubi vero huiusmodi aptus locus non habeatur, sacra pyxis adservanda erit a Missa Feriae V ad Missam Praesanctificatorum ipso in « Sepulcro », uti communiter appellatur, post calicem; a celebrata autem Missa Praesanctificatorum ad Missam Sabbati Sancti, in aliqua remotiore et secretiore cappella ecclesiae, ibique lampas accensa maneat. Si autem nullus, praeter « Sepulcri » sacellum, locus aptus habeatur, pyxis in ipso sepulcro, usque ad Sabbatum Sanctum remaneat. Lampas ante Sepulcrum accendatur, extinctis ceteris luminibus, iis etiam sublatis, quae ad ipsius ornatum fuerunt apposita. Quod si in aliqua ecclesia Coenae Domini solemnia non habeantur, sacra pyxis suo in altari servari poterit usque ad solis occasum eiusdem Feriae V; posthac usque ad Sabbatum Sanctum, in aliquem ex supra indicatis locis erit collocanda.

Prudentiae ceteroquin Episcoporum erit, quoties enascatur difficultas in harum praescriptionum observantia, quaenam sint aptiora loca enunciatis ad eumdem finem, diiudicare, et si non parvi super eadem re irrepserint abusus, ut sedulo isti removeantur, curare.

Quapropter Sacra Congregatio in plenariis Comitiis die 23 Martii 1929 habitis, omnibus mature perpensis et discussis, R.mis Ordinariis haec praescribenda esse censuit:

1. Ordinarii, attentis animadversionibus, praeceptis, et decisionibus supra expositis, ea quamprimum statuant, sedulissime servanda a Rectoribus ecclesiarum, et sub horum ductu ab aliis altari inservientibus, ut omne nullitatis periculum a Sacrificio altaris amoveatur, et omnis irreverentiae occasio arceatur.

2. Curent proinde ne in singulis dioecesibus vel civitatibus aut oppidis, pro natura locorum, idoneae desint personae, omnique suspicione maiores, praesertim religiosi utriusque sexus sodales, a quibus ecclesiarum rectores utramque Sacrificii et Eucharistici Sacramenti materiam, nisi apud se habeant, comparare possint, tuta conscientia adhibendam.

3. Item circa ea quae hostiarum confectionem spectant, iidem rectores advigilare debent, ne in istis fragmenta facile haerentia maneant, efficiantque ut antequam Missa litetur, caute ac sedulo ea amoveantur, et saltem cribro leviter excutiantur, si ingens hostiarum numerus parandus erit.

4. Pervigilem adhibeant ipsi curam ut hostiae nonnisi recenter confectae consecrentur, et sacrae particulae, in pyxide adservatae, frequenter renoventur (C. I. C. can. 1272, et *Rit. Rom.*, Tit. IV, cap. I, n. 7); ad quem finem studeant ut tabernacula, ubi sacra collocatur Eucharistia quantum fieri poterit, ab humido vel a nimio rigido aere sint defensa: humore siquidem exstante, facile hostiae marcescunt, algore autem friabiles fiunt.

5. In diribenda fidelibus sacra Communione, praeter, ante communicantes extensum, linteum albi coloris, iuxta rubricas Missalis, Ritualis, et Caeremonialis Episcoporum, patina erit adhibenda, argento aut metallo inaurato confecta, nullimode tamen artificiosa arte intus exsculpta, quae ab ipsis fidelibus subter eorum mentum erit apponenda, excepto casu, quo sacra Eucharistia ab Episcopo ministratur, vel a Praelato Pontificalibus utente, vel in Missa solemni, adstante sacerdote vel diacono, qui Patenam subter communicantium mentum teneat.

6. Monendi sedulo erunt fideles ne, dum suo apponunt mento patinam, et Sacerdoti dein tradunt, aut alteri fideli eam porrigunt, ita eamdem flectant aut invertant, ut, si quae adsunt, fragmenta decidant et disperdantur.

7. Fragmenta autem quae in patina post sacram fidelium Communionem exstabunt, quoties haec intra Missam fuerit diribita, in calicem sedulissime, digiti ope, iniiciantur; in pyxidem vero, si extra Missam sacra Synaxis a fidelibus recipiatur.

Mens autem Sacrae Congregationis non est eas reprobare patinas, cuiusmodi demum sint formae, quae modo adhibentur quibusdam in Ecclesiis, dummodo ex metallo sint confectae, et intus non sculptae, quaeque sint aptae sacris fragmentis colligendis.

8. Ordinarii denique satagant ut ecclesiarum rectores diligentissime munda servent altaria, una cum sacris supellectilibus, illa praesertim quae sacris Speciebus excipiendis inserviunt, et sciant super observantia praefatarum praescriptionum graviter onerari eorum conscientiam.

9. Quoad asservandas sacras particulas infirmis ministrandas postremo hebdomadae sanctae triduo, Ordinarii locorum perspectam habeant Rubricarum et Decretorum Sacrae Congregationis Rituum intentionem; scientes easdem asservari non ad publicam venerationem, imo hanc prohiberi; tamen magnopere satagendum esse, ut Eucharistiae Sacramento, habita in primis ratione loci, non desit obsequium congruentis honoris et decoris.

E.mi Patres praeterea mandarunt ut locorum Ordinarii, intra annum a recepta hac Instructione, S. H. Congregationem certiorem reddant de his quae decernere censuerunt in exsecutionem praescriptionum heic contentarum, et ad abusus forte inolitos convellendos.

In Audientia diei 24 Martii 1929 SS.mus D. N. Pius Pp. XI, audita relatione infrascripti Secretarii H. S. Congregationis, eamdem Instructionem approbavit atque edi iussit, mandans ut mittatur ad omnes locorum Ordinarios et Praelatos regulares, ad hoc, ut sacerdotibus et religiosis sodalibus respective eam ipsi communicent.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Sacramentorum disciplina, die XXVI eiusdem mensis, anni MDCCCCXXIX.

✠ M. Card. LEGA, *Praefectus.*

L. ✠ S.

D. Jorio, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Alla presente *Istruzione*, che indica con tanta abbondanza i precedenti e i motivi che l'hanno dettata, seguono eleganti *Adnotationes* latine, a firma di monsignor D. Jorio, Segretario della stessa Sacra Congregazione, le quali non fanno che passare in rassegna i principali documenti dell'incremento del culto eucaristico dei nostri tempi, cominciando dai congressi eucaristici (Leone XIII, Lett. 16 maggio 1881 per Lilla, encicl. *Mirae caritatis*, 28 maggio 1892, *Providentissimus Deus*, del 28 novembre 1897), dal decreto del 1905 su la frequente Comunione, dall'altro del 1910 su la età per la prima Comunione (cui fa riscontro l'invito di Benedetto XV alla Comunione generale dei bambini pel 30 luglio 1916 onde ottenere la cessazione della guerra mondiale) per venire al Congresso internazionale di Roma nel 1922, alla allocuzione del 17 dicembre 1928, alla prima Comunione dallo stesso S. P. Pio XI amministrata il 20 dicembre 1928 ai fanciulli dell'Oratorio di S. Pietro, fino alla grandiosa processione eucaristica del 15 luglio u. s.

per la Conciliazione (1). È appunto in questo felice incremento la base della presente *Istruzione* che sanziona quelle nuove cautele che il senso medesimo dei fedeli ha escogitato, o certamente occasionato, di sempre maggiore delicatezza in tutto quel che riguarda il culto eucaristico.

Per quel che riguarda la materia del Sacramento, l'*Istruzione* stessa ricorda e commenta specialmente le precedenti dichiarazioni del S. Officio circa il *vino*, per dedurne la maggior diligenza circa l'acquisto di dette materie (ostie e vino), possibilmente da religiosi, (in Roma hanno la privativa le Suore di S. Giuseppe), e maggior attenzione alla confezione e scelta delle ostie, in guisa da render più raro il distacco involontario di *frammenti*. È infatti specialmente a evitare la dispersione dei frammenti *consacrati*, che sembra in particolar modo diretta la *Istruzione*. Certo l'inconveniente maggiore deriva dalla difficoltà di distinguere i frammenti distaccatisi dalle ostie *prima* della consacrazione, e quindi non consacrati (essendo illecita l'intenzione di consacrarli, che perciò si presume sempre esclusa), da quelli distaccatisi *dopo*, e quindi certamente eucaristici, giusta il noto effato. « Tantum esse sub fragmento, quantum toto tegitur ». A quest'uopo torna sempre opportuno che il grado di cottura e la finitura delle singole particole sia tale da evitare ogni distacco di frammento nel porle nella pisside: il che deve farsi, possibilmente, collocando le particole ad una ad una con giusta delicatezza, o almeno agitandole un poco su adatto vaglio. A distinguere poi i frammenti distaccatisi dall'*ostia magna* consacrata, o dalle particole consacrate sul corporale, si prescrive opportuna distanza delle candele accese, e somma nitidezza del corporale stesso, come pure della palla, del purificatorio, e della tovaglia della mensa. Di più viene, ponendosi termine a lunghe contese (2), *prescritto* l'uso che ormai il popolo fedele, nel suo intuito, aveva generalizzato e imposto ovunque, del piattino metallico *dorato* internamente, per ricevere la Santa Comunione, e pure *prescritta* la purificazione di questo piattino, nel calice, se la Comunione è *intra Missam*; nella stessa pisside, altrimenti. Certo vanno diligentemente esclusi quei corpuscoli che certamente non appartengono alle ostie, e a renderne minore il numero (purtroppo inevitabile) sarà bene conservare il piattino in apposita busta di tela, con un pannolino per detergerlo prima dell'uso, in cui deve

(1) Ecco le storiche parole, con cui si consacra negli *Acta Ap. Sedis* la memoria dell'evento: « 8. Die denique vicesima quinta Iulii huius labentis anni, ut benignissimo Deo gratiae agerentur pro inita inter Sanctam Sedem atque Italorum Regem conventione, exoptatae inter utramque potestatem pacis nuntia, iucundissime evenit, gratissima omnium recordatione, nunquam e memoria delenda, communem vespertinis horis conspicere Patrem, diuturnum post tempus, ex Basilica omnium maxima S. Petri in apertum solemnissima prodeuntem pompa, quem frequentissimi excellentissimorum ordinum viri comitabantur, quamplurimis etiam sacri ordinis alumnis incedentibus, pacisque Hostiam ferentem, ingenti populi multitudine prae laetitia gestiente, adeo ut miti spirante aere, ac diluculo veluti cunctante, natura ipsa ob singularem eventum laetari videretur ».

(2) Cfr. P. De Amicis, *Consuetudines in functionibus liturgicis*. Romae « Ephem. liturg. », 1916, pag. 49-61. L'argomento più forte ivi fatto valere « lex de hoc non datur », ormai cade e gli inconvenienti sono eliminati dalle disposizioni ora date

essere assolutamente vietato ai fedeli di baciarlo. Tale prescrizione del piattino non dispensa affatto dall'obbligo della tovaglia su la balaustra. Si intende bene che la purificazione riguarda i frammenti *visibili*, essendo impossibile discernere gli . . . atomi, ed essendo ben noto che le sacre specie devono, per rispondere al loro fine, « cadere sub sensus ». Il piattino si prescrive d'argento, oppure *dorato* e liscio come la patena; è tollerato l'uso degli attuali, argentati; segue però che ove perdano l'argentatura, debbano piuttosto rindorarsi.

Così pure è prescritta idonea difesa dal vento, che potrebbe asportare, (come talvolta è avvenuto nelle Messe . . . al campo) anche la stessa ostia grande.

Le cautele prescritte per la conservazione della Sacra Eucaristia, specie nel triduo della settimana santa, hanno pure ampio commento nel testo dell'*Istruzione*, nè occorre aggiungere altro.

Rileviamo invece un'altra opportuna indicazione, sebbene non nuova, aggiunta nelle *Adnotationes*: « 12. Prudenti vero parochorum industriae relinquitur, ut in ecclesiis magnarum praesertim urbium altare ubi tabernaculum collocatum est, Sanctissimum excipiens Sacramentum, prae coeteris *indubio et conspicuo signo* facile a fidelibus dignoscatur, irreverentiam etiam vitandi causa, ipsosque ad hunc finem hortentur, ut Ecclesias ingressuri, potiorem, uti par est, cultum Eidem praebeant ».

E concludiamo anche noi col monito del *Catechismus romanus ad parochos* « Quemadmodum ex omnibus sacris mysteriis, quae nobis tanquam gratiae certissima instrumenta Dominus Salvator Noster commendavit, nullum est quod cum sanctissimo Eucharistiae Sacramento comparari queat: ita etiam nulla gravior alicuius sceleris animadversio a Deo metuenda est, quam si res omnis sanctitatis plena, vel potius quae ipsum sanctitatis auctorem et fontem continet, neque sancte, neque religiose a fidelibus tractetur » (*De Eucharistiae Sacramento*, caput IV).

L'Indice dei libri proibiti.

L'edizione testè pubblicata in lingua italiana dell'« Indice dei libri proibiti, riveduto e pubblicato per ordine di S. S. Pio Papa XI »*, reca una prefazione a firma dello stesso Card. Segretario della Sacra Congregazione

(*) Roma, Tip. Vaticana, 1929. In-8° min., di pag. 560. Essa viene a sostituire le precedenti edizioni, sulle quali reca innovazioni notevoli e preziose.

Omesso il testo delle *Costituzioni Apostoliche* di Benedetto XIV e Leone XIII, che regolano il funzionamento della Censura ecclesiastica dei libri, in questa nuova edizione è contenuto invece – utilissimo anche per i semplici fedeli – l'estratto in italiano delle prescrizioni generali del Codice di diritto canonico intorno a tale delicata e fondamentale materia. Seguono: la nota *Istruzione* della Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio del 3 marzo 1927 con la condanna della letteratura sensuale e sensuale-mistica; e il *decreto* della stessa Congregazione che condanna alcune opere di Carlo Maurras e del giornale « L'Action Francaise ». Con tutto questo la parte, diremo così, introduttiva è stata ridotta di una cinquantina di pagine.

del Santo Offizio, la quale merita certamente di essere conosciuta per intiero nel suo testo dai nostri lettori. È la seguente:

La Santa Chiesa attraverso i secoli sostenne grandi, tremende persecuzioni, moltiplicando via via gli eroi che suggellarono col sangue la fede cristiana; ma oggi una battaglia ben più terribile le muove l'inferno, quanto subdola e blanda altrettanto deleteria, ed è la stampa cattiva. Nessun pericolo più grave di questo minaccia la integrità della fede e del costume, e perciò la Santa Chiesa non cessa mai di indicarlo ai cristiani, perchè se ne guardino.

I fedeli fin da principio, benchè allora per mancanza dei moderni mezzi di divulgazione fossero scarsi gli scritti, vennero dalla legittima autorità premuniti contro i libri erronei ed immorali. Già l'Apostolo delle genti ottenne con la sua zelante predicazione che i neofiti di Efeso bruciassero pubblicamente i libri superstiziosi (1). Dietro l'esempio di tanto maestro i pastori di anime, massime i Sommi Pontefici, nulla risparmiarono per allontanare gli uomini redenti, *non corruptibilibus auro vel argento... sed pretioso sanguine quasi Agni immaculati Christi et incontaminati* (2), dalle perniciose letture.

Dal Concilio di Nicea che proibì il libro *Thalia* di Ario, da Papa Anastasio che condannò le opere di Origene, perchè *plus essent nocitura insipientibus, quam profutura sapientibus*, da Leone M., che, riprovati in Roma gli scritti dei Manichei, ingiunse ai Vescovi spagnuoli di insorgere contro i libri dei Priscillianisti, fino alla lettera testè emanata dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio contro la letteratura sensuale e sensuale-mistica, non è possibile anche solo elencare tutto quello che la Santa Sede ha compiuto contro le pubblicazioni offensive delle verità da credersi e elle norme morali da praticarsi. Basti qui ricordare: la Sacra Congregazione dell'Indice, istituita dal Santo Pontefice Pio V; gli *Indici dei libri proibiti*, pubblicati per autorità di Paolo IV, di Pio IV, di Clemente VIII, di Alessandro VII, di Benedetto XIV, di Leone XIII; inoltre la Costituzione *Sollicita ac provida* data da Benedetto XIV nel luglio del 1753, *qua methodus praescribitur in examine et proscriptione librorum servanda*, l'Enciclica *Christianae reipublicae salus*, che Clemente VIII indirizzò nel novembre 1766 a

Notevole l'innovazione per cui nell'*Indice* alcuni libri sono segnati con una crocetta, altri con l'asterisco perchè si distinguano subito quali sono stati proibiti in forma più solenne mediante lettere apostoliche e quali con la clausola « Donec corrigatur » (fino a tanto che non sia corretto); distinzione però che riguarda soltanto il modo, non l'effetto della proibizione.

La presente edizione contiene tutti i libri proibiti fino a tutto il mese di ottobre 1929.

La prima copia della pregevole pubblicazione – della quale saranno curate varie edizioni nelle principali lingue, fermo restando però il principio della enunciazione delle opere condannate nella lingua in cui furono pubblicate – è stata presentata in omaggio l'8 novembre al Santo Padre da S. Em.za Rev.ma il signor Cardinale Raffaele Merry del Val, Segretario della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio.

(1) *Atti degli Ap.*, cap. XIX, v. 19.

(2) I, *Petr.*, cap. I, v. 18, s.

tutti i vescovi, *ut creditum sibi dominicum gregem a noxiorum librorum lectione averterent*, e la Costituzione *Officiorum ac munerum* con la quale il grande Leone XIII, nel febbraio 1896, promulgò *Decreta generalia de prohibitione et censura librorum* (1). Tutto ciò dimostra ad esuberanza quanto vigilante sia sempre stata la Sede Apostolica Romana e quanta premura si sia sempre data *ut*, per usare le stesse parole dell'immortale Benedetto XIV, *christifideles ab eorum librorum lectione averteret, ex quibus incauti ac simplices detrimenti quidpiam capere possent, imbuique opinionibus ac doctrinis, quae vel morum integritati, vel catholicae religionis dogmatibus adversantur.*

E non poteva la Santa Chiesa diportarsi diversamente, chè costituita da Dio maestra infallibile e guida sicura dei fedeli, ed essendo a questo scopo fornita di tutti i mezzi necessari ed utili, ha il dovere e conseguentemente il sacrosanto diritto di impedire che l'errore e la corruzione, sotto qualsiviglia forma mascherati, entrino a contaminare il gregge di Gesù Cristo.

Nè si dica che la condanna dei libri nocivi è violazione di libertà, guerra alla luce del vero e che l'Indice dei libri proibiti è un permanente attentato al progresso delle lettere e delle scienze.

È manifesto innanzitutto che nessuno più validamente della Chiesa cattolica insegna che l'uomo è dotato dal Creatore di libertà, e nessuno più di lei ha difeso questo *praestantissimum donum Dei* contro chi ha osato negarlo o comunque diminuirlo. Soltanto gli infetti di quella peste morale che corre sotto il nome di liberalismo possono vedere inflitte ferite al libero arbitrio nei freni posti dal legittimo potere al libertinaggio: come se l'uomo, per questo che è padrone dei suoi atti, fosse autorizzato a fare sempre ciò che vuole.

A tale proposito sapientemente scriveva quel grande luminare che fu Leone XIII: *Nihil tam perversum praeposterumque dici et cogitari posset quam illud, hominem, quia natura liber est, idcirco esse oportere legis expertem; quod si ita esset hoc profecto consequeretur, necesse ad libertatem esse non cohaerere cum ratione: cum contra longe verissimum sit, idcirco legi oportere subesse, quia est natura liber* (2).

Onde appare chiaro che l'autorità competente quando impedisce con una legge coercitiva la diffusione degli errori dottrinali – sempre perniciosi, ma deleteri al sommo se riguardino la religione – e cerca di togliere dalla circolazione gli scritti atti per loro natura a far perdere la fede o a corrompere i buoni costumi, in luogo di opporsi alla libertà, il cui esercizio consiste nella scelta dei mezzi più atti per conseguire la eterna salute, la salva dai difetti, nei quali per l'umana infermità potrebbe facilmente cadere.

I libri irreligiosi ed immorali sono talora scritti con stile ammaliante, trattano spesso di argomenti che o accarezzano le passioni carnali o lusingano l'orgoglio dello spirito, sempre poi con studiati artifizi e cavillosità di ogni genere mirano a far presa nelle menti e nei cuori degli incauti lettori; è naturale perciò che la Chiesa, qual provvida madre, con le sue opportune

(1) Le due Costituzioni Pontificie *Sollicita ac provida* e *Officiorum ac munerum* furono indi ripubblicate in ogni edizione dell'Indice fino alla presente.

(2) Encicl. *Libertas*, 20 giugno 1888.

proibizioni ammonisca i fedeli perchè non accostino le labbra ai facili calici del veleno. Non dunque per paura della luce la Santa Sede vieta la lettura di certi libri, ma per quello zelo del quale Dio la infiamma e che non tollera la perdita delle anime, insegnando la stessa esperienza che l'uomo, decaduto dalla giustizia originale, è fortemente inclinato al male ed ha per conseguenza estremo bisogno di protezione e di difesa. Del resto, quanto sia necessaria per il pubblico bene la repressione della stampa cattiva e come essa si riaccordi perfettamente con la giusta libertà l'hanno mostrato, sopratutto negli ultimi tempi, i Governi anche più civili, i quali per tutelare le leggi e la tranquillità dell'ordine sono ricorsi, con rigore ignoto alla Chiesa, perfino alla censura preventiva.

Inoltre, i pregi letterari o scientifici, se pure sono reali, non possono certo legittimare la diffusione di un libro contrario alla religione e ai buoni costumi; che anzi, nel caso, si richiederebbe una misura repressiva tanto più efficace quanto più sottili sono le maglie dell'errore e più seducenti le attrattive del male.

Ma ciò che da molti non si comprende e che per gli acattolici costituisce il più grave abuso della Curia – come essi dicono – Romana, è l'avere la Chiesa ostacolata la stampa e l'uso della Sacra Scrittura in lingua volgare. Eppure non si tratta in fondo che di una calunnia! Per i primi dodici secoli la lettura delle Sacre Lettere era assai familiare ai cristiani, come appare dalle Omelie dei santi Padri e dai sermoni degli oratori sacri del Medio Evo, nè l'autorità ecclesiastica intervenne mai a impedirla. Fu soltanto in seguito agli abusi degli eretici, specialmente dei Valdesi, degli Albigesi, dei Wiclefiti e in generale dei protestanti (i quali di fronte al volgo si sforzavano, con sacrileghe mutilazioni e arbitrarie interpretazioni, di trovare nella Bibbia quel sostegno che la storia negava loro irrimediabilmente), che Pontefici e Concilii si trovarono più volte costretti a regolare ed anche qualche volta a impedire la divulgazione della Bibbia nelle lingue vive. Nessuno infatti può negare che molte eresie sono sorte dall'abuso del volume divinamnete ispirato, che anzi già affermava, in generale, sant'Agostino: *Neque natae sunt haereses, et quidem dogmata perversitatis illaqueantia animas et in profundum praecipitantia, nisi dum Scripturae bonae intelliguntur non bene; et quod in eis non bene intelligitur, etiam temere et audacter asseritur* (1). Non per questo però sarebbe giusto dire che la Chiesa abbia assolutamente vietate le Bibbie in volgare: basterà richiamare alla memoria che nei settanta anni che corsero tra la invenzione della stampa e la pubblicazione della versione tedesca di Lutero, più di 200 edizioni della Scrittura nelle varie lingue correnti si sparsero tra i popoli, dalla Chiesa debitamente approvate.

Coloro che vogliono dare in pascolo al popolo la Sacra Scrittura senza alcun controllo, sono anche i sostenitori del libero esame, del quale niente v'ha di più assurdo e di più rovinoso. Essi, i falsi paladini del volume ispirato, i quali ritengono la Bibbia l'unica fonte della divina Rivelazione, lanciano i loro sarcasmi e i loro banali insulti contro la Chiesa Cattolica Romana; ma ormai è più chiaro della luce del sole che in mezzo ai sistemi

(1) *Tract. XVIII in Ioan.*, 1.

più disparati dell'eresia la integrità canonica della Bibbia, la sua divina ispirazione, la sua inconcussa verità storica e dommatica sono ogni giorno più, messe in dubbio e sfacciatamente negate. E mentre da ogni parte i « Libri Sacri » vengono attaccati, proprio da quei medesimi che in essi pretendono trovare la unica base della vera Fede e su i quali sperano invano di unire in vincolo santo le varie sètte della Babilonia acattolica, una sola potenza resiste e li salva dalla minacciata rovina mantenendoli intatti nella loro primitiva autorità, vale a dire questa Chiesa Romana, cui Dio li affidò.

Tutto questo si è voluto esporre allo scopo di sfatare difficoltà che per il modo col quale vengono proposte e sostenute avrebbero potuto fare impressione sull'animo di alcuni fedeli cattolici. È invero ai buoni figli della Chiesa che qui si rivolge la parola, a quei figli devoti che ascoltano volentieri la parola del buon Pastore Gesù e del Suo Vicario in terra, il Papa, a quelli, in breve, che all'infuori dei casi di vera necessità, per i quali la Santa Sede suole dispensare, osserveranno sempre scrupolosamente tutte le regole dell'Indice, astenendosi dal leggere o anche solo dal ritenere i libri dalla Santa Chiesa comunque vietati.

Allo scopo pertanto di facilitare ai volenterosi l'osservanza di un tale, importantissimo dovere, il Santo Padre Pio XI, gloriosamente regnante, calcando le orme di tanti illustri suoi predecessori, ha ordinato una nuova edizione dell'« Indice dei libri proibiti », la quale, dopo essere stata corretta e opportunamente ritoccata, esce ora alla luce, munita della sua stessa Apostolica Autorità.

Dal Palazzo del Santo Uffizio, Festa del S. Cuore di Gesù, 7 giugno 1929.

Raffaele Card. Merry del Val
Segretario della Suprema S. C. del Sant'Uffizio.

STUDI

Il progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano.

È stato pubblicato testè dal Ministero della Giustizia e degli Affari del Culto il Testo del progetto definitivo di un nuovo Codice penale (un volume in-4° di pag. XXXVI-278) accompagnato da una ampia Relazione del Ministro Guardasigilli on. Alfredo Rocco (due volumi in-4° di pag. 294 [libro I del Progetto] e 546 [libri II e III], Roma, Tip. delle Mantellate, rispettivamente lire 25-25-40). Vorremmo brevemente spigolarne qualche raccordo generale con la legge canonica, e poi illustrare specialmente dal libro II i titoli IV (Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti) IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) e X (Delitti contro la famiglia), che con quella legge hanno speciale attinenza.

Com'è naturale, molte sono le interferenze fra il nuovo testo e il Codice di diritto canonico, nella parte generale che tratta dei reati e della

imputabilità (Cod. can. 2195–2113; Testo, l. I, t. 1–6, art. 1–193), e, pur facendoci conto della indole sì diversa delle due legislazioni, non è disagevole veder molto ravvicinato, nelle disposizioni comuni, lo spirito che le informa.

Così la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni (can. 2195 § 1–2) viene mantenuta nel Testo, (art. 43) ed efficacemente difesa nella relazione Rocco (pag. 9 s.) contro la tripartizione in crimini, delitti e contravvenzioni, voluta specialmente per mantenere in piedi l'istituto liberalesco dei giudici popolari, mentre « l'Italia si avvia in questo momento a liberarsi « dall'istituto dei giurati, il quale, al pari di altre istituzioni, espresse dal « vecchio liberalismo si è venuto man mano deformando, tramutandosi, da « presidio della libertà individuale (?), spesso in un cieco strumento di « grazia, e talvolta, perfino in una esaltazione apologetica del delitto ». Anche la tendenza che enunzia il § 2 del canone 2195, ad avvicinare la contravvenzione al delitto, è accentuata nella detta relazione, « poichè, secondo « i risultati dei più recenti studi storici, la differenza fra le due categorie di « reati è soprattutto di ordine storico, e concerne, cioè la origine della tra- « sgressione contravvenzionale », di guisa che oggi « disposizioni in gran parte « comuni, regolano l'ordinamento dei due tipi del reato ». E il nostro Codice dice espressamente: « Nisi aliud ex adiunctis appareat, quae dicuntur de delictis, applicantur etiam violationibus praecepti, cui poenalis sanctio adnexa sit ».

Il canone 2196 circa la qualità e quantità dei delitti, è piuttosto metafisico: ma tutti gli elementi ivi indicati governano, si può dire, delle disposizioni del Testo, che li presuppongono: così della legge penale (obiectum legis, gravitas poenae) dicono espressamente gli articoli 1–3; dell'imputabilità e del danno (colpa) gli articoli 44 « evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'*esistenza* del reato » e 45 ss. di cui diremo subito: anzi nella relazione, pag. 82 leggiamo proprio « che il criterio direttivo cui si ispirarono le disposizioni del Progetto può riassumersi nella soluzione secondo la quale è esclusa la punibilità quando vien meno l'elemento *soggettivo*, ed è escluso il reato quando difetta l'elemento *obiettivo* ».

Omessi infatti i canoni 2197–2198 attinenti piuttosto la procedura e il diritto pubblico, il canone 2199 circa l'imputabilità del delitto « quae pendet *ex dolo* delinquentis, vel ex eiusdem *culpa* in ignorantia legis violatae aut in *omissione* debitae diligentiae » ha larga applicazione e commento in tutti i due primi capi del III titolo del Testo. Questo invero « considera il reato sotto il duplice profilo obiettivo e subiettivo, e presupposta la violazione della legge penale (art. 12) fissa e sviluppa le due condizioni necessarie per la punibilità dell'agente: che cioè l'evento dannoso o pericoloso sia la conseguenza della sua *azione* od *omissione*, e che il fatto sia stato da lui commesso con coscienza e volontà. A tale concetto fondamentale sono coordinate le disposizioni che stabiliscono la causalità materiale, regolando il concorso di cause, definiscono il *dolo*, la *colpa*, la preterintenzione, determinano gli effetti dell'errore, e disciplinano i casi, nei quali l'esercizio di un diritto o l'adempimento d'un dovere imposto da una norma giuridica, da un ordine legittimo della pubblica autorità, la legittima difesa, lo stato di necessità e il con-

senso dell'offeso escludono l'antigiuridicità dell'azione e, perciò il reato » (pag. 81). Bastano queste parole per rilevare (fra qualche lieve dissonanza) il fondamentale consenso con le norme penali del diritto nostro.

Così la definizione del *dolo* nel canone 2200 « est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur, ex parte intellectus, defectus cognitionis, ex parte voluntatis, defectus libertatis », ben si riflette nella disposizione dell'articolo 47. « Il delitto è doloso, o secondo l'*intenzione*, quando l'evento dannoso o pericoloso, ch'è il risultato dell'azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente *preveduto* e *voluto* come conseguenza della propria azione od omissione ». E la Relazione ben difende la messa in evidenza dei due elementi, contro chi insegna che volontà è coscienza, mentre « la coscienza deve illuminare non solo l'atto interno del volere, ma l'atto esterno di agire » (pag. 86). Nè devesi confondere « l'intenzione con la volontà, mentre l'intenzione è la direzione della volontà » (pag. 88). Onde il sistema fondamentale dell'imputabilità accolto nel Progetto vuole che v'ha delitto doloso solo quando l'evento sia stato « non solo preveduto, ma anche voluto » « volontà sapiente e libera, perchè non esiste vera volontà se non rivestita dagli attributi della consapevolezza e della libertà » (pag. 86).

La classificazione dei *non imputabili*, data dal canone 2201, si rispecchia quasi interamente negli articoli 88 e seg. del Testo: « qui *actu* caret usu rationis » s'identifica con colui « che nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da *escluderne* la capacità di intendere e volere » mentre il vizio *parziale* di mente dell'articolo 92: « chi era... in tale stato di mente da scemarne *grandemente* senza escluderla, la capacità di intendere e volere » risponde al § 4 del med. can.: « Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino »: se v'è qualche differenza in quell'avverbio *grandemente* resta ben chiarita dalla Relazione, pag. 142: « la locuzione è destinata ad evitare che ogni bizzarria di temperamento e di carattere, ogni minima forma di nervosismo possa dar luogo alla diminuzione, mentre occorre si riscontri uno stato patologico veramente serio ». Quello che il § 3 del med. canone 2201 stabilisce circa l'ubriachezza *involontaria*, « imputabilitas exsulat omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto, minuitur, si ex parte tantum », ha perfetta rispondenza nell'articolo 94 del Testo, e anzi, anche l'estensione ivi data « Idem similiter dicatur de aliis similibus perturbationibus » risponde al principio generico delle *actiones liberae in causa* che il Testo ha adottato all'art. 90. Ove invece il Testo è ancor più severo della legge canonica è nell'articolo 95: « L'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, non esclude nè diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ». E così pure (art. 97) se l'ubriachezza è abituale ». Il nostro Codice qui ha: « Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat, sed ea minor est quam cum idem delictum committitur ab eo qui plene compos sit, nisi tamen ebrietas apposite ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit ». La Relazione intende però giustificare questo maggior rigore per due considerazioni, una d'ordine giuridico, l'altra sociale: « La riforma, cioè, accoglie il

concetto, secondo il quale è legittimo risalire a un momento anteriore al fatto per determinare se il soggetto sia imputabile, quando egli, al momento del fatto, si trovi in stato di incapacità, per cause non dovute a caso fortuito o a forza maggiore » (pag. 141): « La giustificazione di ordine sociale è riposta nella necessità di combattere con norme di rigore, contro forme d'intossicazione, che attaccano alle radici la forza, e, con questa, l'avvenire della stirpe. Inoltre è da ricordare che le indagini statistiche offrono sempre risultati molto preoccupanti sul numero e sulla gravità dei delitti commessi in stato di ubriachezza, e perciò appare urgente la necessità di una maggior difesa contro tale forma di delinquenza ». Apprezziamo senza alcun dubbio queste ragioni sociali: non riusciamo però ad intendere, dal punto di vista penalistico, la estensione universale data al concetto delle *actiones liberae in causa*, specie per l'ipotesi che lo stato di incapacità sia conseguenza soltanto di colpa, e non di dolo. E di ciò deve esser persuaso lo stesso legislatore, che, infine, riduce anche tale considerazione giuridica alla giustificazione sociale, adducendo « le ragioni *eccezionali* che hanno imposto la introduzione del principio stesso che regge l'*actio libera in causa*, nel diritto penale: cioè del necessario maggior rigore che le moderne legislazioni adottano nella lotta contro il delitto ».

Anche riguardo agli effetti della ignoranza nei riguardi penali si nota un maggior rigore nel Testo in confronto del nostro Codice. Questo ammette la ignoranza incolpevole della legge penale, e a seconda del grado della colpevolezza, anche quanto alla ignoranza della sola pena, attenua l'imputabilità (can. 2202). Invece l'articolo 5 del Testo dichiara generalmente: « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della *legge* penale ». Peraltro ammette largamente l'errore di fatto, articolo 51: « L'errore nel fatto che costituisce il reato esclude la possibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da *colpa*, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo . . . L'errore su una legge *diversa dalla penale* esclude la punibilità, quando abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce un reato ». È notevole che anche il nostro Codice parla di *ignorantia culpabilis*, non già *vincibilis*, o *inexcusabilis*, in che potrebbe quadrare l'osservazione della Relazione: « quando errore vi è stato, irrilevanti sono la genesi o l'intensità di esso. Infatti nei reati dolosi, quello che importa per escludere il reato è la mancanza di *dolo* prescindendo dalle cause che possono determinarla, e nei reati colposi l'elemento psicologico è realizzato dai diversi elementi indicati dall'articolo 47 (negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme) tra i quali non è quello della *prevedibilità* cui soltanto potrebbe riconnettersi una indagine sul grado dell'errore. Altro problema è quello di vedere se escluso il reato, possa residuare a carico dell'agente la responsabilità a titolo di colpa, quando la legge prevede accanto a una ipotesi dolosa, anche una ipotesi colposa: e il Progetto risponde affermativamente..... occorrendo però sempre che l'errore sia effetto della colpa dell'agente..... Se colpa non si riscontra, nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo può far carico all'agente ».

In ciò già scorgesi in che il sistema attuale si accosti e in che si discosti dal canone 2203 nel definire il reato colposo: l'articolo 47 infatti esclude

la prevedibilità come elemento di colpa: « è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, *anche se preveduto*, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza ecc. ». In ciò il Testo, come del resto il Codice attuale, aderisce alla teorica cosiddetta della volontà e non a quella della rappresentazione: ma la stessa Relazione adduce alla crudezza di questo enunciato una considerevole attenuazione (pag. 89): « Ammesso che il solo prevedere l'evento non fornisce elemento sufficiente all'ipotesi di delitto di dolo (?), non resta esclusa l'indagine tendente a verificare nei vari casi se l'atteggiamento della volontà di fronte alla previsione (indifferenza all'evento, ratifica dell'evento), siano equivalenti alla volontà dell'evento. Ma tutto ciò deve essere riservato alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, essendo materia di applicazione della legge, e non oggetto di formulazione di norme legislative ». Non si direbbe che qui il legislatore rinunzi a sostenere il confronto con la chiarezza e praticità della nostra norma canonica: « Quod si rem praeviderit et nihilominus cautiones ad eam evitandam omiserit, quod diligens quisque adhibuisset, *culpa est proxima dolo*? » canone 2203, § 1. Per altro giova osservare che anche il Progetto tra le aggravanti comuni, articolo 6 pone « l'avere nei delitti colposi, agito, nonostante la previsione dell'evento ».

La disposizione successiva § 2 dello stesso canone: « Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit, a qualibet imputabilitate eximit », è ugualmente mantenuta nell'articolo 49 del Testo: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore ». Il canone 2204 sul minorenne: « Minor aetas, nisi aliud constet, minuit delicti imputabilitatem, et eo magis quo ad infantiam propius accedit » dà una gradazione continua fra l'8° e il 21° anno, ben logica in reati che sono per definizione anche *peccati* gravi (cfr. can. 2218, § 2): il legislatore civile ha creduto opportuno escludere l'imputabilità al di sotto di 14 anni compiuti (art. 100) diminuirla fra i 14 e i 18 soltanto (art. 101) prendendo norma « non già dall'elemento del discernimento, impreciso, incerto, vago al punto da fornire argomento a molte discussioni per fissarne il contenuto e l'estensione; ma dalla sussistenza nel soggetto, della capacità d'intendere e di volere, ossia della normalità psichica (che coincide, nel maggior numero delle persone, con i fenomeni della pubertà, decisivi della formazione fisica e psichica dell'individuo, la cui maturità è raggiunta nel 18° anno) » (pag. 147). « Tale soluzione offerta dal Progetto del gravissimo problema della delinquenza minorile ..... s'inquadra nel programma del Governo fascista, mirante alla saldezza fisica e morale dei giovani virgulti della stirpe ».

Il canone 2205 su la « vis physica, quae omnem adimit agendi facultatem » ha un ovvio riscontro nell'articolo 50 del Testo: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi »; ma ha anche un ovvio complemento: « In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza ».

La maggior mitezza del canone 2205, § 1, accennata e giustificata anche dalle parole « si agatur de legibus mere ecclesiasticis », in confronto dell'articolo 58 del Testo, su lo stato di *necessità*, ha appena bisogno di esser rile-

vata. Il Testo dice: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla *necessità* di salvare sè o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla *persona*, al quale non aveva dato volontariamente causa, e che non si poteva altrimenti evitare, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche... se lo stato di necessità sia determinato dall'altrui *minaccia;* ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde colui che l'ha costretta a compierlo », e quindi restringe il pericolo temuto sempre allo stato di vera necessità, escludendo pertanto il *metus relative gravis* e il *grave incommodum*, che il canone ammette per le leggi ecclesiastiche. Invece il riflesso del § 3, è ristretto dal Testo: « Tale disposizione non si applica a colui che abbia un *particolare* dovere giuridico di esporsi al pericolo ». Ma tali differenze sono ben legittimate dalla diversissima natura dei delitti ecclesiastici (per esempio l'apostasia dalla fede) e quelli che punisca il Codice penale.

Il § 4 su la difesa legittima « contra iniustum aggressorem, si debitum servetur moderamen » è reso dall'articolo 56: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il *pericolo* attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ». Quanto all'eccesso su tale proporzione l'articolo 59 statuisce: « Quando..... si eccedano *colposamente* i limiti..... imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo »: il Codice nostro ha invece semplicemente « reatus imputabilitatem tantummodo minuit » senza fare distinzione fra eccesso volontario o colposo o anche involontario. Ma la Relazione giustamente osserva (pag. 100): « Se il turbamento per l'aggressione patita o altre circostanze abbiano impedito di valutare adeguatamente quale dovesse essere o limitarsi l'azione da compiere, in guisa tale da fare scomparire ogni ipotesi di colpa, l'articolo 59 non è applicabile ». Quanto alla « provocatio » si vegga all'articolo 66 *b*, tra le attenuanti comuni: « l'avere agito in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui » realmente avvenuto.

Il canone 2206 su la « passio, quae, si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potius auget, secus eam minuit plus minusve pro diverso passionis aestu; et omnino tollit, si ommem mentis deliberationem et voluntatis concessum praecedat et impediat », ha per corrisposto la severa disposizione dell'articolo 93: « gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità », che la Relazione così commenta: « Il vizio di mente va inteso solo come conseguenza di infermità fisica o psichica clinicamente accertata. Le passioni, le mozioni, attengono alla valutazione della *quantità* del delitto e della pericolosità del delinquente, ed è problema di politica criminale, il determinare le ipotesi e la misura entro le quali debbono o possono esser prese in considerazione. Il Progetto non omette di occuparsene tra le *attenuanti* comuni, e più largamente in relazione alle *misure di sicurezza* ».

Le due circostanze aggravanti, fra le altre, addotte nel canone 2207 « maior dignitas personae quae delictum committit, vel quae delicto offenditur », « abusus auctoritatis vel officii in delicto patrando » ricorrono, la

prima nell'articolo 64: « Nel caso di errore su la persona offesa, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti fra offeso o colpevole »... 65. « Aggravano il reato le circostanze seguenti: 9° l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio, *ovvero alla qualità di ministro di un culto*; 10° l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, o una persona incaricata di pubblico servizio, o *rivestita della qualità di ministro del culto cattolico* o di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, *nell'atto*, ovvero a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11° l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione *o di ospitalità* ».

Al canone 2208 che disciplina in due distinti paragrafi la recidività specifica « in delictum eiusdem generis » e la generica di chi « pluries deliquerit etiam in diverso genere » fa riscontro l'intero capitolo II (articoli 102–113), « Della recidiva, abitualità e professionalità del reato, e della tendenza a delinquere » ampliando e rendendo giustamente più severe le norme del Codice vigente. Così per recidiva è definita la generica: « Chiunque, dopo essere condannato per un reato, commette un altro reato », togliendo le limitazioni che dava il Codice vigente (specificità del delitto, temporaneità « entro cinque anni ») le quali vengono ridotte a semplici aggravanti. « La pena è aumentata fino alla *metà*: 1° se il nuovo reato sia della stessa indole; 2° se sia stato commesso non oltre 5 anni dalla precedente condanna; 3° se ..... durante il tempo d'esecuzione della pena..... Se il recidivo commetta un *altro* reato..... l'aumento della pena è da un terzo alla metà ». In ciò può scorgersi un riflesso del Codice canonico, che pur mantenendo per la recidiva propriamente detta il concetto della specificità, nel resto permette al giudice una grande elasticità di apprezzamento: « et in talibus rerum ac praesertim *temporis* adiunctis, ut eiusdem pertinacia in mala voluntate prudenter coniici possit ». Ad accentuare questa ampiezza di giudizio il Testo, articolo 104 statuisce che « sono considerati a tale effetto reati della stessa indole..... anche quelli che pure essendo preveduti in disposizioni..... o leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti, che li costituiscono, o *dei motivi che li determinarono*, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (1)».

Segue nel canone 2209 e nel capo III del Testo (articolo 114 e seg.) la disciplina del concorso di persone nel reato con norme quasi parallele: e ciò è tanto più notevole in quanto si palesa un voluto distacco dal Codice

(1) Sebbene non abbiano attinenza col nostro Codice, ci piace fin d'ora segnalare il bello sviluppo di disposizioni pratiche circa l'abitualità e professionalità nel reato e tendenza a delinquere, finalmente disimpegnate dalle esagerazioni della scuola positivistica. I principi fondamentali sono così riassunti dalla Relazione, p. 148; *a*) imputabilità basata sulla capacità di intendere e di volere... *g*) definizione dell'abitualità e professionalità,... desunta delle condizioni obiettive e subiettive del del colpevole, *esclusa tuttavia ogni ipotetica caratteristica costituzianale o antropologica; h*) definizione del delinquente per tendenza, *nettamente differenziato dagli infermi di mente*. Ritorneremo volentieri su queste belle pagine in altra occasione.

vigente, come accenna la Relazione (pag. 165): « In materia di concorso di più persone nel medesimo reato il Progetto ha profondamente innovato sul diritto vigente, abbandonando la distinzione tra partecipazione primaria (correità) e secondaria (complicità), tra partecipazione morale e partecipazione materiale, tra correi e cooperatori immediati, tra complici necessari non necessari..... stabilendo un'eguale responsabilità per tutti..... ritenendo che tutto quanto è stato posto in essere, *perchè l'evento si produca*, debba considerarsi indivisibile *causa* di questo, essendo comune in tutti la *scientia maleficii*, cioè la coscienza di contribuire, in qualsiasi maniera al fatto altrui ». Com'è noto pure il nostro Codice attribuisce a tutti in genere la medesima imputabilità « eodem modo rei habentur..... est eodem modo culpabilis..... non minorem imputabilitalem contrahunt », onde basterà confrontare coi canoni 2209 seg. le seguenti norme del Testo: Articolo 114. « Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilito, salve le disposizioni degli articoli seguenti: Articolo 115. Colui che ha determinato a commettere un reato, una persona non imputabile o non punibile..... risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. – Articolo 116. La pena è pure aumentata: 2° per coloro che abbiano promossa o organizzata la cooperazione nel reato, ovvero diretta l'attività delle persone che sono concorse; 3° che nell'esercizio dell'autorità loro..... abbiano determinato a commetterlo, persone a esse soggette. – Articolo 44. Non impedire un evento che si ha obbligo di impedire equivale a cagionarlo, ecc. ».

Al canone 2210 circa le azioni e obbligazioni sorgenti dal delitto risponde nel Testo l'ampia trattazione del diritto di querela (articoli 124–135) e delle sanzioni civili (titolo VII, articoli 191–204). Riguardo alla solidarietà dei correi (can. 2211), il principio, in conformità a quanto fu detto circa il concorso, è pure sancito chiaramente nell'articolo 193: « L'obbligo alle restituzioni è indivisibile. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale ».

Il Testo ha poi, anche in confronto del Codice, semplificata la disciplina del delitto tentato (can. 2212) disponendone col solo seguente articolo: « Colui che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi ». A questo proposito ben osserva la Relazione, (cui consentiamo, anche se le sue osservazioni si risolvano in censura delle disposizioni del canone 2212, uno dei più *infelici* nella concezione e nella dicitura, [cfr. quel *praetermiserit* actus qui.....], come può agevolmente rilevarsi dalle stesse parole che riportiamo in seguito): « Innovazioni radicali sono state introdotte nella disciplina del tentativo, sopprimendo la distinzione fra atti preparatori ed atti *esecutivi*, fra delitto *mancato* e delitto *tentato*. La prima distinzione è un presupposto dell'articolo 61 del Codice vigente (e sembra anche del canone 2212: *ad exsecutionem delicti*) che ripone il tentativo nel cominciamento dell'azione, escludendo così dall'*iter criminis* punibile, tutta la fase, c. d. di semplice preparazione; ma quale sia questa fase e con quali criteri vada separata da quella propriamente esecutiva, è stato sempre molto difficile determinare..... Occorreva adunque prescindere da tale distin-

zione e prendere in considerazione l'idoneità dell'atto, ossia la sua capacità a produrre l'evento, (il canone invece ammette anche la *insufficientiam vel ineptitudinem mediorum*! (1), e il suo valore *sintomatico* (il canone ha invece l'incerto *natura sua*) ossia la rivelazione di una *volontà* diretta a commettere un delitto. Il primo requisito è essenziale in ogni attività illecita perchè possa essere qualificata *delittuosa* (invero l'articolo 53 dichiara: « La punibilità è esclusa, allorchè, per l'inidoneità dell'azione sia impossibile l'evento dannoso o pericoloso »); il secondo è indispensabile, perchè rende possibile la coordinazione tra l'atto compiuto e l'evento desiderato, ch'è il cardine della teorica del delitto punibile. Adunque idoneità e univocità sono attributi necessari e sufficienti degli atti, i quali rientrano nella sfera dell'attività che la legge prende in considerazione, per stabilire quando la condotta illecita comincia a essere delittuosa... ».

« La soppressione della distinzione tra delitto mancato e delitto tentato... risponde al pensiero della più autorevole dottrina. Riconosciute, infatti l'idoneità e la univocità degli atti, ogni graduazione di questi, ai fini di un diverso trattamento penale, non può essere che arbitraria, quando l'*iter criminis* non giunge sino alla consumazione del delitto, per cause *indipendenti dalla volontà del colpevole* ».

Quanto alla *instigatio inefficax*, di cui al § 3 del canone 2212, provvede l'articolo 119 in sede più opportuna, cioè di concorso al reato. « Nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso, nessuno è punibile, salvo che la legge disponga altrimenti: se non sia stata accolta, e si tratti di istigazione a delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza ».

Circa l'ultima disposizione del § 3 canone 2213, (e il correlativo § 4 del can. 2212, § 5 del can. 2209) ci piace segnalare di nuovo l'essenziale accordo delle legislazioni. « Se il colpevole desista dall'azione volontariamente, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, quando questi costituiscono per sè un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita d'un terzo ». E ci piace pure concludere con le parole della Relazione in proposito. « Diverso è il problema nell'ipotesi che la consumazione del delitto manchi per intervento della volontà dell'agente (invece il canone 2212 ha proprio *sive consilium suum deseruit!*) perchè in questo caso se la volontà operi prima che l'azione sia compiuta, evidentemente ricorre la vera e propria desistenza volontaria dell'agente mentre se, avendo compiuta l'azione, costui riesce solo a impedire l'evento, non può parlarsi di desistenza (non si può desistere da un'azione già compiuta) ma solo di ravvedimento, o pentimento che dir si voglia. Le conseguenze giuridiche della distinzione (cfr. anche § 5 del can. 2209) non possono essere che quelle sanzionate dal Progetto: nel primo caso la desistenza elimina la punibilità del tentativo, salva l'incriminabilità degli atti compiuti, come fatti per sè considerati (cfr. § 4 del can. 2212); nel secondo, il ravvedimento o pentimento, può solo influire sulla misura della pena.

(1) Anche l'altra ipotesi «sive quia consilium suum deseruit» quale discriminante del delitto tentato, è in contrasto col canone 2213 § 3, 2209 § 5.

Vedi anche l'articolo 66, n. 6°, ove è indicata come circostanza attenuante l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le *conseguenze* dannose o pericolose del reato ».

Ciò quanto ai delitti. Esamineremo prossimamente quel che riguarda la dottrina generale delle pene, ove il nostro Codice mantiene (can. 2224) la disciplina del « concorso di più delitti ».

(*Continua*).

NOTE DI GIURISPRUDENZA CIVILE-ECCLESIASTICA

Le disposizioni tributarie per gli Enti religiosi.

Circolare. – Per effetto del Concordato intervenuto tra la Santa Sede e il Governo italiano si è reso necessario da parte del Ministero delle Finanze illustrare il contenuto delle disposizioni relative alla materia tributaria racchiuse negli articoli 2 e 29 del Concordato medesimo.

Fra le disposizioni riportate dal Concordato presenta particolare importanza agli effetti delle tasse di registro, di successione, di manomorta e sulle concessioni governative quella in base alla quale il fine di culto e di religione è equiparato a tutti gli effetti tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione.

Tasse di successione e donazione, tasse ipotecarie e tasse sulle concessioni governative. – Poichè le liberalità a favore di corpi morali italiani legalmente riconosciuti con scopo specifico di beneficenza, istruzione ed educazione sono esenti da tasse registro di successione, ipotecarie e sulle concessioni governative, ne segue che simile beneficio spetta alle donazioni, nonchè alle trasmissioni ereditarie a favore degli enti ecclesiastici italiani, avvertendo che anche quando non sia stato espressamente dichiarato il fine di culto questo deve ritenersi implicito, salvo che il testatore non avesse espressamente designato un fine diverso da quello di culto o degli altri per i quali è ammesso il beneficio.

Occorre appena chiarire che fra i suddetti enti sono da comprendersi non solo quelli che hanno vera e propria natura di beneficio, come le mense vescovili, i benefici parrocchiali, coadiutorali, le prebende, quote curate ecc., ma anche quelli privi di questo carattere come i capitoli, le fabbricerie, i seminari, santuari ecc. o comunque qualsiasi ente che pur non essendo amministrato da ecclesiastici si proponga tuttavia fine di culto, come, p. es., le confraternite, congreghe ecc.

Ma oltre a questi enti preesistenti alla nuova sistemazione ecclesiastica finora riconosciuti, godranno pure del privilegio accennato, le associazioni o case religiose che comproveranno di avere ottenuto il riconoscimento della personalitá giuridica ai sensi della lettera *b*) del surriportato art. 29, tanto quelle che hanno la sede principale nel Regno e che sono rette da italiani,

quanto le provincie religiose italiane nei limiti del territorio dello Stato e sue Colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero.

Non compete invece la esenzione alle case generalizie ed alle procure delle associazioni religiose estere.

L'applicazione dei suindicati benefici avrà luogo a favore di quelle trasmissioni che si verificheranno dalla data dell'entrata in vigore del Concordato. Il beneficio dell'esenzione della tassa di registro riguarda gli atti registrati dopo la ratifica degli accordi lateranensi e ricade anche sugli accertamenti suppletivi di valore fatti dopo tale data, anche se si tratti di atti già tassati.

Tassa di manomorta. – Coerentemente ai principii sopra esposti, tutti gli istituti ecclesiastici ed altri enti aventi fini di culto saranno sottoposti alla tassa di manomorta con la stessa aliquota del 0,90 per cento per gli istituti di carità, beneficenza, istruzione ed educazione.

Ed in virtù del medesimo principio di equiparazione del fine del culto a quello di beneficenza, lo stesso trattamento deve usarsi a quelle rendite che pur non appartenendo ad enti ecclesiastici, debbono in forza di disposizioni testamentarie o statutarie essere erogate per fine religioso, come ad esempio le rendite dipendenti da lasciti modali in favore di opere pie per celebrazioni di messe, suffragi, restaurazione di edifici destinati al culto ecc.

L'accennata riduzione spetta appena entrato in vigore il Concordato con lo scambio delle ratifiche in modo che anche il primo pagamento semestrale dell'anno corrente 1929 deve assoggettarsi all'aliquota del 0,90 per cento.

Dal beneficio restano esclusi i supplementi relativi ad annate anteriori anche se accertati dopo la entrata in vigore del Concordato.

Resta altresì inteso che dallo stesso beneficio sono esclusi gli enti ecclesiastici aventi sede all'estero, sebbene con fine di culto, per le rendite percepite nello Stato e ciò in virtù del capoverso dell'art. 1 della citata legge sulla manomorta.

Siccome però per effetto del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni o case religiose vengono a risorgere nuovi enti di manomorta, è d'avvertire, inoltre, che essi sono soggetti alla denunzia e ciò nel termine di 60 giorni da quello in cui hanno cominciato ad esistere legalmente, col relativo pagamento della tassa sulla base del 0,90 per cento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro legale esistenza.

Non sarà infine superfluo aggiungere che sebbene per virtù del Concordato resta abolita la quota di annuo concorso, questa conserverà il suo effetto come passività già dedotta per la tassa dovuta nel quinquennio in corso 1926–930 e sarà esclusa dal passivo solo pel successivo periodo di accertamento 1931–1935.

Tassa di passaggio di usufrutto dei beni. – Per quanto riguarda l'abolizione di questa tassa disposta dal Concordato, basta avvertire che non saranno soggetti a tassa quei passaggi dipendenti da investiture fatte successivamente all'entrata in vigore del Concordato. Conseguentemente è soggetto a tassa il conferimento di quei benefici per i quali il riconoscimento civile

abbia avuto luogo anteriormente al 7 giugno 1929, sebbene la presa di possesso della temporalità da parte dell'investito, abbia avuto luogo successivamente a tale data.

Resta però fermo, nel caso di esenzione dalla tassa di passaggio, ed ai soli effetti della voltura catastale e del pagamento dei relativi diritti, l'obbligo della denunzia dei beni immobili, nel termine di 4 mesi dalla nomina degli investiti.

E ciò perchè nessuna modificazione è stata apportata dal Concordato per quanto riguarda la iscrizione dei beni degli enti suddetti nei libri catastali e quindi nulla è innovato in merito alle domande di voltura che devono presentarsi in seguito ai passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici ed altri enti ecclesiastici.

Tasse di trasferimento per atti tra vivi. – Qualche chiarimento occorre a questo proposito per acquisti congiuntivi, fatti in passato, col patto tontinario dei diversi associati, per larvare l'acquisto dei beni che alle associazioni religiose era inibito. A ciò occorre ricordare che d'ordinario i suddetti acquisti venivano effettuati o in piena proprietà a favore di tutti i partecipanti col patto dell'accrescimento alla morte di ciascuno fino all'accentramento dell'intero a favore dell'ultimo superstite, e col godimento in comune dell'usufrutto, salvo ad ammettere nuovi partecipanti per non fare estinguere mai la tontina.

Ora rispetto a questa ultima forma la Finanza si è attenuta al criterio di tassare l'intero prezzo al momento dell'acquisto in comune, salvo a prenotare la tassa di consolidazione per esigerla alla morte dell'ultimo superstite quando i due diritti frazionari della proprietà venissero a concentrarsi nell'ultimo superstite.

Tassa di bollo. – L'articolo 2 del Concordato, fa una larga enumerazione di atti esenti da qualunque onere fiscale, enumerazione che non è tassativa bensì esemplificativa e comprende, oltre agli avvisi relativi a funzioni di culto, qualunque documento (istruzioni, ordinanze, lettere, pastorali, bollettini diocesani, ecc.), formate dalle Autorità ecclesiastiche nell'esercizio del governo spirituale dei fedeli.

Pertanto debbono considerarsi esenti dalla tassa di bollo non solo gli avvisi sacri aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al publico sulle porte delle chiese o degli uffici ecclesiastici o altrove, ma altresì tutte le pubblicazioni ed affissioni relative al governo spirituale dei fedeli.

Inoltre resta fermo il privilegio tributario che prevede l'esenzione dalla tassa d'inserzione annessa alla detta legge del bollo per gli avvisi relativi a funzioni di culto inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.

Convenzione per la esecuzioue dei servizi telegrafici e telefonici fra lo stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia.

In data « Città del Vaticano , 18 novembre 1929 » è stata firmata dai Plenipotenziari, comm. C. Serafini, Governatore della Città del Vaticano, e S. E. De Vecchi Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, la Convenzione che stabilisce speciali accordi intesi: 1° a facilitare lo scambio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra i due Stati; 2° ad assicurare la regolarità delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche tra lo Stato della Città del Vaticano e gli altri Stati, attraverso il territorio del Regno d'Italia.

Art. 1. – Il Governo italiano in base all'articolo 6 del Trattato dell'11 febbraio 1929, provvederà, a sua cura e spese, all'impianto in un locale della Città del Vaticano, designato dalla Santa Sede, di un Ufficio telegrafico e telefonico, collegato col numero di circuiti che sarà di comune accordo riconosciuto necessario ai bisogni dei servizi, coll'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma e con l'Ufficio telefonico centrale interurbano statale di Roma.

Il Governo Italiano autorizza inoltre il collegamento telegrafico diretto tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della città del Vaticano e gli Uffici centrali in Roma delle Compagnie Italcable e Italoradio, da servire allo scambio del solo traffico che tali Compagnie sono autorizzate a trasmettere, in base alle concessioni avute dal Governo Italiano medesimo.

Art. 2. – Per il servizio telegrafico l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà fornito, come primo impianto, dal Governo Italiano di apparati Morse, telescrittori ed Hugues, nella misura che di comune accordo si riterrà necessaria per assicurare il rapido inoltro del traffico telegrafico da e per la Città del Vaticano.

Per il primo anno di applicazione del presente accordo il Governo Italiano fornirà anche il materiale di consumo necessario per l'esercizio del servizio telegrafico.

Art. 3. – Su richiesta del Governo Vaticano l'Amministrazione telegrafica italiana potrà assumere la manutenzione su territorio Vaticano delle linee telegrafiche e telefoniche e degli impianti telegrafici e telefonici, contro pagamento di un canone annuo da fissarsi di comune accordo.

Art. 4. – La corrispondenza telegrafica sarà normalmente scambiata tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e l'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma, nonchè con gli Uffici delle Compagnie Italcable e Italoradio.

Tuttavia, in caso di avvenimenti eccezionali e su richiesta preventiva del Governo Vaticano, l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà collegato con altri uffici telegrafici italiani od esteri, qualora le condizioni tecniche e la necessità del traffico italiano lo consentano.

Alle stesse condizioni sarà provveduto ad assicurare le conversazioni telefoniche dirette fra la Città del Vaticano e le sedi del Sommo Pontefice e del Cardinale Segretario di Stato, qualora essi si trovino fuori di Roma.

Art. 5. – La corrispondenza telegrafica in partenza dalla Città del Vaticano, e viceversa, sarà soggetta alle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale in vigore e dell'annesso Regolamento internazionale di servizio.

La S. Sede aderirà alla Convenzione telegrafica internazionale in vigore e nella nomenclatura internazionale degli Uffici telegrafici l'Ufficio telegrafico–telefonico della Città del Vaticano sarà riportato come segue:

1ª colonna	*2ª colonna*
Città del Vaticano	Stato della Città del Vaticano

Art. 6. – La tariffa da applicarsi ai telegrammi im partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino) e viceversa sarà la seguente:

Telegrammi ordinari. – Cent. 9 oro per parola (centesimi 2,5 oro tassa Vaticana; cent. 6,5 oro tassa italiana).

Telegrammi urgenti. – Il triplo della tassa dei telegrammi ordinari.

Telegrammi della stampa. – La metà della tassa dei telegrammi ordinari.

Detti telegrammi saranno ammessi normalmente dalle ore 21 alle 7.

Per tutti i telegrammi la tassa minima è quella corrispondente a dieci parole. Per i servizi speciali (eccettuata l'urgenza e la risposta pagata), si applicheranno le tasse in oro fissate dal regolamento telegrafico internazionale in vigore, salvo che per il servizio di espresso pagato dal mittente, per telegrammi diretti in Italia, per i quali la tassa fissa di espresso è stabilita in lire 1,10 oro.

Art. 7. – Per i telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per gli Stati esteri, e viceversa, la tassa terminale vaticana sarà fissata, tanto pel regime europeo che per quello extra–europeo, nella misura uniforme di centesimi 7 oro per parola per i telegrammi ordinari.

Eccezionalmente, per i telegrammi ordinari scambiati fra la Città del Vaticano e le Colonie e Possedimenti Italiani (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia italiana e Isole italiane dell'Egeo), per le vie dirette italiane per cavo o per radio, la tassa sarà fissata in quella in carta vigente nelle relazioni dell'Italia con le sue Colonie, convertita in oro al cambio adottato per le tariffe telegrafiche italiane, aumentata di centesimi 9 oro per parola, di cui centesimi oro 6,5 a favore dell'Italia, centesimi oro 2,5 a favore della Città del Vaticano (1).

Art. 8. – Per le categorie speciali di telegrammi (urgenti, di stampa ecc.) le tasse terminali vaticane indicate all'articolo precedente varieranno secondo le norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore e degli accordi speciali, che potranno essere concordati con l'Amministrazione italiana e con le Amministrazioni estere e Compagnie interessate.

Art. 9. – I telegrammi di Stato spediti dal Sommo Pontefice e, per suo ordine, dal cardinale segretario di Stato o dai sostituti della Segreteria di Stato per gli affari straordinari ed ordinari, diretti in Italia (compresa la Repubblica di S. Marino), godranno della esenzione di tasse sul percorso italiano.

(1) Quindi attualmente: Tripolitania e Cirenaica, lire oro 0,185 a parola; Isole 0,198; Eritrea 0,685; Somalia 0,766. Tassa per rilascio di ricevuta (gratuita per l'interno e l'Italia) lire 0,15 carta.

Detti telegrammi saranno controdistinti dalla qualifica « S V A T » nel preambolo.

Per tutti gli altri telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano diretti in Italia (compresa la Repubblica di S. Marino) e viceversa, e per i telegrammi scambiati tra la Città del Vaticano e le Colonie italiane e gli Stati esteri, attraverso l'Italia, sarà eseguita regolare contabilità tra il Governo Vaticano ed il Governo Italiano, seguendo le norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Nel caso dello scambio diretto di telegrammi tra l'Ufficio della Città del Vaticano e gli Uffici esteri, saranno presi speciali accordi per le tariffe e per la esecuzione e controllo della contabilità.

Art. 10. – Per i telegrammi scambiati per le comunicazioni diretta tra l'Ufficio telegrafico della Città del Vaticano e gli Uffici di Roma dell'Italcable o dell'Italoradio, le contabilità saranno eseguite con le norme del precedente articolo, ma scambiate con le Compagnie suddette.

Il Governo italiano si riserva il diritto di controllare dette contabilità presso le Compagnie medesime.

Art. 11. – Il Governo italiano autorizza i collegamenti telefonici diretti fra la Città del Vaticano e la Rete urbana telefonica di Roma, per lo scambio di conversazioni urbane fra i rispettivi utenti.

Le tariffe e le norme relative saranno stabilite di comune accordo fra la Città del Vaticano, il Governo Italiano e la Società concessionaria della rete urbana di Roma.

Art. 12. – Le conversazioni telefoniche interurbane da e per la Città del Vaticano avranno luogo attraverso l'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma.

A tali conversazioni saranno applicate le disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 13. – Alle conversazioni telefoniche interurbane in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia o Stati esteri e viceversa, si applicheranno le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana di:

lire 1 per l'unità di conversazione ordinaria con l'Italia (compresa la Repubblica di S. Marino);

lire 1 oro per l'unità di conversazione ordinaria con Stati esteri.

Le tasse vaticane sopra indicate resteranno a favore del Governo Vaticano; esse, per le conversazioni speciali (conversazioni urgenti, di note, ecc.), saranno variate a norma della tariffa italiana.

Art. 14. – Per tutte le conversazioni telefoniche interurbane scambiate con la Città del Vaticano le contabilità relative saranno eseguite dall'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma, anche per le conversazioni da e per gli Stati esteri.

Il Governo Vaticano sarà addebitato delle tasse corrispondenti alle tariffe italiane per le conversazioni in partenza dalla Città del Vaticano e verrà accreditato delle tasse vaticane per le conversazioni dirette alla Città del Vaticano.

Per il controllo e la liquidazione di tali contabilità si seguiranno le norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 15. – Per la conversione in lire carta delle somme dovute in lire oro sarà assunto il cambio in vigore nel giorno del pagamento.

Art. 16. – In esecuzione del terzo comma dell'art. 6 del Trattato 11 febbraio 1929, in ordine ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato Italiano, si conviene quanto appresso:

a) il Governo Italiano provvederà subito a sue spese al collegamento della Città del Vaticano con la stazione radioelettrica di S. Paolo, ed in seguito con le nuove costruende stazioni di S. Palomba e della Cecchignoletta;

b) la Città del Vaticano provvederà alla costruzione nel suo territorio di un impianto autonomo radiotelegrafico e radiotelefonico.

La Città del Vaticano ed il Governo Italiano osserveranno le norme internazionali che regolano i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, e prenderanno tutte le disposizioni atte ad evitare che sia disturbato l'esercizio degli impianti viciniori dei due Stati;

c) tale impianto sarà eseguito ad esclusiva cura dello Stato della Città del Vaticano ed a spese del medesimo, concorrendosi dallo Stato Italiano soltanto con la somma di lire cinquecentomila (lire 500.000), da pagarsi alla Città del Vaticano non oltre il 31 dicembre corrente anno 1929.

Art. 17. – Le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi dipendenti dai due Governi sono autorizzate a prendere accordi diretti per fissare le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 18. – La presente Convenzione andrà in vigore da oggi ed avrà durata indefinita, salvo il caso di denunzia, anche solo da una delle Parti, in seguito della quale la Convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della denunzia medesima.

Dalla Ordinanza del Governatore dello Stato della Città del Vaticano pubblicata il 23 novembre 1929.

Art. 1. – A cominciare dal 25 novembre 1929 l'Ufficio telegrafico governativo sarà aperto al servizio pubblico tanto per l'interno quanto per l'estero ed osserverà orario limitato.

Art. 2. – Sono ammesse tutte le categorie di telegrammi e tutti i servizi speciali sia gratuiti che sottoposti a pagamento, escluso, sino a nuova disposizione, il servizio speciale dei vaglia telegrafici.

Art. 3. – Nei telegrammi differiti per gli Stati del regime extra europeo che ammettono questa categoria di telegrammi, oltre che la lingua del paese di origine o di destinazione e la lingua francese, sono anche ammesse le seguenti lingue: inglese, latina, polacca, spagnola e tedesca.

Art. 4. – I telegrammi di stampa a tariffa ridotta, oltre che in lingua francese o nella lingua del paese di origine o di destinazione, possono essere redatti anche in una delle seguenti lingue: inglese, polacca, spagnola e tedesca.

Art. 5. – I telegrammi ordinari possono essere redatti in linguaggio chiaro, convenuto (Categoria *A* e Categoria *B* o *CDE*) e cifrato.

Art. 6. – I telegrammi in linguaggio chiaro possono essere redatti in una delle lingue ammesse per la corrispondenza internazionale.

Art. 7. – I telegrammi sono istradati per la via meno costosa, a meno che il mittente non indichi una diversa via che il telegramma debba seguire.

Art. 8. – I telegrammi devono essere scritti sui moduli forniti dall'Ufficio telegrafico e contenere le indicazioni in detti moduli esistenti.

In via eccezionale i telegrammi possono essere scritti su altri fogli ma debbono portare tutte le indicazioni esistenti sui moduli d'ufficio.

Art. 9. – Le Congregazioni e gli Uffici della Santa Sede potranno telefonare i telegrammi all'Ufficio telegrafico per l'accettazione e la trasmissione, rimanendo esonerato lo stesso Ufficio telegrafico da ogni responsabilità per le eventuali inesattezze nella riproduzione del telegramma.

Le tasse relative saranno, dietro preventivi accordi, pagate periodicamente.

Art. 10. – I corrispondenti di giornali, per usufruire della tariffe ridotta stabilita per i telegrammi di stampa, dovranno essere muniti di una speciale tessera, che rilascerà il Governatore in base a presentazione dei documenti che saranno ritenuti necessari.

È in facoltà del Governatore di autorizzare l'accettazione dei telegrammi di stampa presentati da corrispondenti che fossero in possesso della speciale tessera rilasciata dal Governo italiano.

Art. 11. – Il recapito dei telegrammi nello Stato è eseguito gratuitamente dall'Ufficio telegrafico a mezzo fattorino.

Il destinatario o chi per esso è obbligato a firmare la ricevuta allegata al telegramma apponendovi la data e l'ora di recapito. In mancanza di ciò, il destinatario perderà ogni diritto a reclamare per il ritardo eventuale nel recapito.

Art. 12. – I telegrammi diretti alle LL. EE. Rev.me i Sigg. Cardinali residenti in Roma, ai Dicasteri ed Uffici dipendenti dalla Santa Sede potranno, su domanda degli interessati, essere telefonati.

Gli originali dei telegrammi stessi rimarranno poi a disposizione dei destinatari per il ritiro.

Art. 13. – I telegrammi diretti a persone che abbiano incarichi di ufficio nello Stato della Città del Vaticano ma non vi dimorino, saranno consegnati ai destinatari durante il periodo di apertura degli Uffici ai quali sono addetti.

I telegrammi che giungessero in altre ore rimarranno fermi nell'Ufficio telegrafico, dove gli interessati potranno recarsi a ritirarli esibendo la cartolina-avviso che il fattorino incaricato del recapito avrà lasciato presso gli Uffici.

Art. 14. – I telegrammi diretti a persone di passaggio nella Città del Vaticano avranno lo stesso trattamento dei telegrammi fermo-telegrafo.

La convenzione per gli autoveicoli.

Il 28 novembre gli stessi Plenipotenziari hanno firmato speciali accordi intesi a disciplinare la circolazione degli autoveicoli nel territorio dei due Stati in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, come segue:

Art. 1. – I cittadini italiani nel territorio della Città del Vaticano ed i cittadini della Città del Vaticano nel territorio del Regno, potranno circolare

liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con autoveicoli, purchè si uniformino alla legislazione del luogo ove si trovano, nonchè alle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2. – Per la libera circolazione di cui all'articolo precedente, il Governo della Città del Vaticano si impegna di riconoscere la licenza di circolazione per autoveicoli nonchè le patenti di abilitazione a condurli, che sono rilasciate dal Governo italiano, ed il Governo italiano, si impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Città del Vaticano intendesse di rilasciare per i propri cittadini. Tale trattamento sarà inoltre esteso, limitatamente a due autovetture per ciascuno, ai titolari *pro tempore* delle seguenti cariche: 1° i Cardinali residenti in Italia e fuori Roma; 2° i due Principi assistenti al soglio; 3° il Gran Maestro del S. Ospizio; 4° il Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.; 5° il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità; 6° il Soprintendente Generale delle poste; 7° il Vessillifero Ereditario di Santa Romana Chiesa; 8° il Comandante della Guardia Nobile; 9° il Comandante della Guardia Palatina; 10° il Consigliere Generale dello Stato; 11° il Delegato della Amministrazione Speciale della Santa Sede; 12° il Direttore dell'Assistenza Sanitaria.

Art. 3. – Fino a quando la Città del Vaticano non avrà dichiarato di aver provveduto alla istituzione dei propri uffici tecnici per il rilascio del certificato di approvazione per gli autoveicoli e dei certificati di idoneità per i conducenti, i cittadini della Città del Vaticano ed i titolari delle cariche di cui all'articolo 2, dovranno munirsi di tali documenti presso i Circoli ferroviari di ispezione del Regno in base ai quali il Governo della Città del Vaticano rilascierà le licenze di circolazione per gli autoveicoli e le patenti di abilitazione per i conducenti.

Art. 4. – La franchigia da tassa di circolazione nel Regno, di cui al precedente articolo 1 è concessa in quanto gli autoveicoli siano di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano residenti nello Stato stesso o dei titolari *pro tempore*, delle cariche di cui all'articolo 2 e se ne valgano per uso privato.

Gli autoveicoli di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano possono essere condotti anche da persone che non abbiano tale cittadinanza, purchè siano al servizio del proprietario dell' autoveicolo e regolarmente abilitati.

La presente Convenzione entra in vigore da oggi ed avrà effetto fino a quando non sarà denunziata con preavviso di sei mesi da una delle due Alte Parti.

QUESITI MINORI

11. – Nella mia chiesa la custodia del SS.mo, avanti la porticina, ha un archetto sostenuto da due colonnine ben lavorate, e sotto questo archetto, avanti la porticina, sporge una mensoletta di circa cm. 10. Il sacerdote, quando fa la benedizione con la Pisside, apre la custodia, estrae la Pisside, collocandola sulla mensoletta, allo stesso piano della custodia, senza chiudere la porticina e fa la funzione. Questo uso

gli viene criticato, dicendosi che la sacra Pisside non deve essere estratta dalla custodia, solo aprendosi la porticina per rendere visibile la Pisside. Chi ha ragione?

R. Riteniamo che possa continuarsi nell'usanza: la mensoletta, con l'archetto sovrapposto, sembra fare un *quid unum* con la soglia della custodia, su la quale soglia, è lecito attrarre alquanto la Sacra Pisside, perchè sia meglio veduta. Certo qui non si tratta di porla su la mensa dell'altare, nè tanto meno di collocarla sul tronetto (ch'è sempre *sopra* la custodia; mentre qui siamo *su lo stesso piano* della custodia), che son le cose espressamente vietate.

12. – Qual' è il punto giusto per fare la *confessione* per la comunione dei fedeli dopo quella del sacerdote, nella messa? E le ampolline si debbono portare dopo, o prima di detta Comunione?

R. La rubrica del Messale dice chiaramente: « Si qui sunt communicandi in Missa, Sacerdos, *post sumptionem Sanguinis*, antequam se purificet, facta genuflexione possat particulas etc. *Interim* minister ante eos extendis linteum, seu velum album, et pro eis facit Confessionem, dicens *Confiteor Deo omnipotenti*, etc. ». Dunque il punto giusto per dire il *Confiteor*, è *post sumptionem Sanguinis*, mentre il sacerdote prepara le ostie o la pisside per la comunione dei fedeli. E par veramente conveniente che il ministro non disturbi l'attenzione dei fedeli, nell'atto della Comunione del sacerdote: tanto più che deve evitarsi, o almeno diminuirsi al possibile, il distacco tra la recita del *Confiteor* e al risposta del sacerdote: *Misereatur* etc. Recare le ampolline *dopo* la Comunione dei fedeli, vuol dire obbligare il sacerdote ad aspettare il ministro. La buona prassi è di recarsi alla credenza per deporre il campanello e prendere le ampolline, quando il sacerdote scopre il calice e raccoglie i frammenti, quindi, recandole, dovrà il ministro far genuflessione prima di salire all'altare, e subito dopo depostale su la mensa, prender il *piattino* metallico, detergendolo, e inginocchiarsi *in plano*, per attendere il momento giusto di dire il *Confiteor*. Insieme col sacerdote si recherà poi alla balaustra, offrendo il piattino al primo comunicando.

13. – Il parroco di X ha facoltà di binare, essendo solo nella sua chiesa. Celebrando un neo-sacerdote la prima Messa in cappella privata, cessa forse questa facoltà?

R. La facoltà non cessa, se detto sacerdote (nuovo o no), non intende celebrare nella chiesa della parrocchia; a meno che tanti siano quelli che assistano alla detta prima Messa, da mancare la « notabilis pars » dei fedeli, che, non binandosi, perderebbero la Messa. Allora cesserebbe *per accidens*.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16